

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 32-2587

**Approvazione, in attuazione del Piano "Riparti Piemonte" di cui alla D.G.R. 2-1312 del 4 maggio 2020, della scheda tecnica di misura "Potenziamento di laboratori di prova ed infrastrutture di ricerca già esistenti nella disponibilità di organismi di ricerca pubblici e progetti di ricerca e sviluppo finalizzati al contrasto della pandemia Covid-19".**

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha imposto un arresto forzato di larga parte delle attività economiche sul territorio regionale, al fine di mitigare le gravi conseguenze economiche e sociali derivate e stimolare una rapida ripresa produttiva e con l'obiettivo di attivare nell'immediato specifiche misure a sostegno dei cittadini e degli operatori economici piemontesi con D.G.R n. 2-1312 del 4 maggio 2020 è stato approvato il Piano "Riparti Piemonte", strumento di riprogrammazione di fondi europei, nazionali e regionali per l'anno 2020 e 2021, che rappresenta la sintesi di tutti gli interventi già avviati nei primi mesi dell'anno 2020 e delle misure economiche attivabili nel breve e medio periodo;

tra gli interventi compresi nel suddetto Piano è presente l'azione n. 173 denominata "INFRA-P realizzazione, rafforzamento e ampliamento Infrastrutture di ricerca pubbliche", con una dotazione di € 10.000.000,00 finalizzata al potenziamento dei laboratori pubblici coinvolti nella prevenzione e nella lotta al COVID-19 ed avente in particolare l'obiettivo di sostenere gli investimenti in laboratori e relative attrezzature scientifiche delle Infrastrutture di Ricerca (IR), nonché le correlate attività del personale tecnico specificatamente assegnato, funzionali allo sviluppo di attività di ricerca che conducano ad applicazioni rilevanti negli ambiti industriali e della sanità aventi diretta connessione con le azioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID -19;

la suddetta deliberazione da atto che per l'attivazione dei singoli interventi si provvede con successive distinte deliberazioni in rapporto al tipo di finanziamento previsto.

Dato atto che detto intervento si inserisce in una già avviata e consolidata strategia regionale di potenziamento delle Infrastrutture di ricerca pubbliche ritenute cruciali per lo sviluppo innovativo e la competitività delle imprese, alla luce di un contesto regionale caratterizzato dalla rilevante presenza sul territorio di Infrastrutture di Ricerca pubbliche di significativo rilievo e valore, anche di evidenza internazionale; come di seguito puntualmente precisato:

- l'Asse I del POR FESR 2014-2020 "Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione", che persegue l'obiettivo tematico di rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e che prevede tra le priorità di investimento il potenziamento delle infrastrutture per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo; nell'ambito delle suddette priorità di investimento è prevista l'Azione specifica (I.1a.5.1) – “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali” che consiste nel supporto all'offerta di RSI mediante investimenti in laboratori e attrezzature funzionali allo sviluppo di attività di ricerca foriere di applicazioni rilevanti nell'industria e di interesse per il sistema delle imprese in coerenza con gli ambiti individuati nella S3 regionale;
- la D.G.R. n. 9-4337 del 12 dicembre 2016 con la quale – anche ai fini dell'assolvimento della condizionalità ex-ante 1.2 "Infrastrutture per la ricerca e l'innovazione" prevista dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 - è stato adottato il Piano regionale per le infrastrutture di ricerca (PRIR);
- la D.G.R. n. 5-5124 del 5 giugno 2017 con la quale è stata approvata la scheda di misura "INFRA-P Sostegno a progetti per la realizzazione, rafforzamento e ampliamento di Infrastrutture di ricerca pubbliche" a valere sul POR FESR 2014-2020, deliberazione alla quale è stata data attuazione da parte della Direzione Competitività del Sistema Regionale

mediante emanazione del bando “INFRA-P Sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento di IR pubbliche”; con una dotazione finanziaria di risorse pari a 19.500.000,00 che ha consentito il finanziamento di 13 progetti in graduatoria rispetto alle complessive 19 proposte progettuali ritenute ammissibili;

- la D.G.R. n. 19-8521 del 8 marzo 2019 con la quale - nell’ambito del Programma pluriennale d’intervento per le attività produttive 2018-2020 di cui alla L.R. 34/04 - è stata assegnata la dotazione di € 7.000.000,00 per lo scorrimento della graduatoria dei progetti risultati idonei ma non finanziabili in quanto eccedenti la disponibilità di risorse nell’ambito del citato Bando INFRA-P.

Richiamato che:

al fine di contrastare l’emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall’epidemia da COVID-19, sia lo Stato italiano che l’Unione Europea hanno emanato provvedimenti giuridici volti a rafforzare la capacità di risposta e resilienza dei sistemi sanitari ed economici dei Paesi membri, nonché ad assicurare il sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi che devono fronteggiare gravi carenze di liquidità in conseguenza delle restrizioni alle attività produttive;

a tal proposito la Commissione europea, con la "Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01) (in GUUE C 91 del 20 marzo 2020), modificata con le comunicazioni C (2020) 2215 del 3 aprile 2020 (in GUUE C 112 del 4 aprile 2020), C 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020 (in GUUE C 164 del 13 maggio 2020), C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 (in GUUE C 218 del 2 luglio 2020) e da ultimo C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 (in GUUE C 340 del 13.10.2020) – da adesso per brevità Quadro Temporaneo - ha avviato le procedure di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 107.3.b del TFUE che consentono agli Stati Membri di assicurare la liquidità e l’accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le PMI, al fine di consentire loro di porre rimedio alla situazione causata dalla pandemia Covid-19;

in particolare i punti 3.1, 3.6 e 3.7 del Quadro Temporaneo prevedono rispettivamente la possibilità di:

- aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità;
- aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19 e antivirali pertinenti in quanto è essenziale facilitare la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19 al fine di affrontare l’attuale emergenza sanitaria
- aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling che contribuiscono allo sviluppo di prodotti connessi al Covid – 19. Nello specifico la Commissione considera compatibili con il mercato interno gli aiuti agli investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al Covid – 19;

con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 relativa al regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 "Regime Quadro" e con decisione del 11.09.2020 C(2020) 6341 final relativa al caso "SA.58547 (2020/N) – Italy COVID-19: amendment to SA.57021 – Regime Quadro – aid to small and micro enterprises”, la Commissione europea ha approvato il “Regime Quadro” di cui al Capo II, rubricato “Regime quadro della disciplina degli aiuti”, del "Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» (Testo coordinato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020) (G.U. Serie Generale n.189 del 29-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 26) che consente alle Regioni di attivare misure agevolative a valere, tra gli altri, sui punti 3.1, 3.6 e 3.7 del Quadro Temporaneo come in particolare disciplinati rispettivamente dall’art. 54 "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali”, dall’art.

57 “Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19” e dall’art. 58 “Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling”;

la citata comunicazione C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 consente di prorogare al 30 giugno 2021, tra altro, la validità dei regimi di aiuti già notificati, invitando gli Stati membri che intendono procedere in tal senso a notificare un elenco di tutte le misure di aiuto esistenti che prevedono di modificare;

in tale contesto, lo Stato italiano, con notificazione del 19 novembre 2020, ha chiesto ed ottenuto dalla Commissione la proroga al 30 giugno 2021 del “Regime Quadro” già identificato come SA.57021 e SA.58547 a seguito della decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020 relativa all’aiuto SA.59655 (2020/N).

Richiamato, altresì, che:

la Commissione Europea, con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2020/460 e del Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha adottato un pacchetto di modifiche dei regolamenti dei fondi strutturali, finalizzato a favorire l’utilizzo dei fondi, in funzione di contrasto all’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente la pandemia; tali modifiche sono funzionali a dare sostegno alla fase di rilancio e garantire la continuità delle azioni già intraprese nell’ambito della programmazione dei fondi europei Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nonché del Fondo nazionale per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), attraverso la tempestiva esecuzione e prosecuzione di interventi già a suo tempo programmati, in modo da non interrompere attività fondamentali per lo sviluppo e la coesione del nostro territorio;

l’articolo 126, comma 10 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27) prevede che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza Covid-19;

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77, ha disposto la possibilità di utilizzare le risorse dei Fondi strutturali europei (Fondi SIE), tra cui il FSE e il FESR, e del FSC per finanziare misure di contrasto all’emergenza COVID-19;

con D.G.R. n. 2-1636 del 9 luglio 2020 è stato approvato lo schema di accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale relativo alla riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del D.L.34/2020, in cui è stato sancito l’impegno ad attivare le risorse disponibili dei POR FSE e POR FESR 2014-2020 per fronteggiare l’emergenza COVID-19, sia attraverso la rendicontazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato, sia attraverso la definizione di nuovi interventi a titolarità regionale;

l’Accordo tra Regione Piemonte e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del D.L. 34/2020, ha disposto la riprogrammazione delle risorse dei Programmi FESR, FSE, non ancora oggetto di rendicontazione, per un importo complessivo di 345,167 milioni di euro, destinandole al finanziamento di iniziative di contrasto all’emergenza e al contempo è stata garantita la prosecuzione dell’attuazione della strategia dei POR FSE e POR FESR 2014-2020 attraverso una corrispondente assegnazione della quota di FSC 2014-2020 che andrà a coprire l’attuazione di interventi non più finanziati dai fondi europei;

al fine di procedere con le variazioni di bilancio necessarie per consentire alla Regione Piemonte il corretto e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate nell’ambito dei programmi sopra richiamati, con deliberazione n. 50-2397 del 27 novembre 2020 la Giunta Regionale ha disposto, in particolare:

- che, nelle more dell’approvazione del PSC, preso atto della riprogrammazione di risorse FSC 2000-2006, FSC 2007-2013 e FSC 2014-2020 per 122,84 milioni di euro e della nuova assegnazione di risorse FSC 2014-2020 per 222,33 milioni di euro disposte dalla Delibera CIPE n. 41 del 28/07/2020 ed al fine di consentire la tempestiva prosecuzione degli interventi a sostegno del sistema socio-economico piemontese già a suo tempo programmati nell’ambito dell’attuazione dei POR FSE e FESR 2014-2020, ma temporaneamente sospesi

per dare copertura finanziaria alle iniziative emergenziali, di dare immediata attuazione ai provvedimenti necessari alla loro realizzazione;

- di variare gli Allegati alla D.G.R. n.16-1198 del 3 aprile 2020 – avente ad oggetto Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs.118/2011 s.m.i." - secondo quanto indicato nell'Allegato 1 e nell'Allegato n. 8/1, parti integranti e sostanziali della deliberazione;
- di demandare al Direttore della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei il compito di coordinare e gestire i rapporti con le autorità nazionali competenti nelle diverse fasi di predisposizione, adozione, esecuzione e controllo del redigendo "Piano Sviluppo e Coesione" (PSC) e di adottare gli eventuali atti necessari all'esecuzione del PSC; nonché, anche per il tramite dell'Autorità di gestione dei Programmi FSE, FESR e FSC, di attivare le opportune modalità e procedure di coordinamento delle strutture regionali competenti al fine di dare tempestiva attuazione agli interventi previsti.

Dato atto che - al fine di dare attuazione all'intervento rubricato alla scheda n. 173 di cui al Piano "Riparti Piemonte" per le annualità 2020-2021, di cui alla D.G.R. n. 2-1312 del 4 maggio 2020, nonché di fornire adeguata risposta alle nuove necessità emerse a seguito dell'emergenza epidemiologica in corso e idoneo supporto alle finalità di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, in continuità con un quadro strategico e di interventi, in precedenza richiamati, a supporto del potenziamento delle Infrastrutture di ricerca e dei laboratori pubblici del territorio, in quanto *assets* fondamentali per la ricerca scientifica e per la promozione dell'innovazione tecnologica e del trasferimento tecnologico - occorre attivare una specifica misura a sostegno del "Potenziamento di laboratori di prova ed infrastrutture di ricerca già esistenti nella disponibilità di organismi di ricerca pubblici e progetti di ricerca e sviluppo finalizzati al contrasto della pandemia Covid-19", prevedendo, in particolare:

- di destinare per la sua realizzazione € 10.000.000,00;
- che la dotazione finanziaria di € 10.000.000,00 assegnata alla Misura oggetto del presente provvedimento, trova copertura con le risorse statali stanziare sul Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2021 e 2022 sul capitolo 267022 a valere sul Piano di Sviluppo e coesione nell'ambito della Missione 14 Programma 1405;
- che per gli eventuali oneri di gestione derivanti dall'attuazione delle presente Misura si fa fronte mediante le risorse iscritte sul capitolo 138582 (Missione 01, Programma 0112, Titolo 1) del bilancio gestionale 2020-2022 annualità 2021/2022, per un importo complessivo non superiore ad € 400.000,00 (o.f.i).
- che la misura si articola in due linee di intervento: una Linea A destinata al potenziamento di laboratori di prova ed infrastrutture di ricerca già esistenti nella disponibilità di organismi di ricerca pubblici e una Linea B destinata alla realizzazione di Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in materia di COVID-19 che dimostrino la concreta capacità di risultare industrializzabili e commercializzabili entro un tempo breve dalla loro conclusione in risposta all'attuale fase emergenziale;
- che i beneficiari degli interventi sono: per la Linea A) gli Organismi di ricerca pubblici (che dimostrino una stretta coerenza o connessione con gli interventi intrapresi dal sistema sanitario regionale), per la Linea B) gli Organismi di ricerca pubblici di cui alla Linea a) con l'eventuale possibilità di aggregare in forma collaborativa Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e altri enti/soggetti pubblici/privati deputati all'erogazione di servizi sanitari di clinica e cura con ruolo riconosciuto nell'ambito del sistema sanitario regionale, che possono contribuire, allo svolgimento di attività di sperimentazione, verifica e validazione delle tecnologie innovative sviluppate, nonché le imprese;
- che sono previsti ambiti prioritari riguardanti:

- dispositivi e protocolli per prevenire focolai epidemici tra i pazienti e tra gli operatori sanitari inclusi i test di conformità e certificazioni di dispositivi medici e di protezione individuale;
- tecnologie e strumenti per diagnostiche rapide (ad esempio KIT diagnostici, diagnosi sierologica, ecc.) da sottoporre a validazione;
- farmaci e terapie innovative (fino alle fasi di sperimentazioni cliniche - fasi I-IV);
- modelli organizzativi e per una gestione innovativa e più efficiente dell'organizzazione dei servizi di clinica e cura;
- sistemi informatici / tecnologie per la gestione, la cura ed il monitoraggio in modo innovativo ed efficiente delle persone, siano esse in ospedale, a domicilio, sui luoghi di lavoro o di istruzione che negli ambienti di socialità diffusa.

Ritenuto, pertanto, di approvare, in attuazione alla D.G.R. n. 2-1312 del 4 maggio 2020 di approvazione del Piano "Riparti Piemonte" per le annualità 2020-2021, la scheda tecnica di misura "Potenziamento di laboratori di prova ed infrastrutture di ricerca già esistenti nella disponibilità di organismi di ricerca pubblici e progetti di ricerca e sviluppo finalizzati al contrasto della pandemia Covid-19", di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, destinando € 10.000.000,00 per la sua realizzazione

Dato atto, inoltre, che l'agevolazione di cui al presente provvedimento potrà essere concessa ai sensi:

- del Capo II - Regime quadro della disciplina degli aiuti (artt. da 53 a 65) del "Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (Testo coordinato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020) (G.U. Serie Generale n.189 del 29-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 26) con particolare riferimento all'art. 54 "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" per quanto riguarda la Sezione 3.1 del "Quadro Temporaneo", all'art. 57 "Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19" per quanto riguarda la Sezione 3.6 del Quadro Temporaneo ed all'art. 58 "Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling" per quanto riguarda la Sezione 3.7 del "Quadro Temporaneo" come notificato ed approvato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 relativa al regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 "Regime Quadro", con decisione del 11.09.2020 C(2020) 6341 final relativa al caso "SA.58547 (2020/N) – Italy COVID-19: amendment to SA.57021 – Regime Quadro – aid to small and micro enterprises e con successive decisioni di proroga (quale da ultimo la decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020) e/o modifica dei suddetti regimi e basi giuridiche nazionali di riferimento;
- della sezione 2.1.1 e seguenti della Disciplina degli aiuti di Stato a favore, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) (in GUUE C 198 del 27.6.2014) come prorogata dalla Comunicazione della Commissione relativa alla proroga e alla modifica degli orientamenti e discipline in materia di aiuti di Stato (2020/C 224/02) (in GUUE C 224 dell'8.7.2020) in particolare nei casi in cui non si ravvisi la presenza di finanziamento di attività economiche;
- (e/o) del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato come da ultimo modificato e prorogato dal Regolamento (UE) n. 2020/972 del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti.

Dato atto, inoltre, che:

- la dotazione finanziaria di € 10.000.000,00 assegnata alla Misura oggetto del presente provvedimento, trova copertura con le risorse statali stanziare sul Bilancio finanziario

gestionale 2020-2022 annualità 2021 e 2022 sul capitolo 267022 a valere sul Piano di Sviluppo e coesione nell'ambito della Missione 14 Programma 1405;

- per gli eventuali oneri di gestione derivanti dall'attuazione delle presente Misura si fa fronte mediante le risorse iscritte sul capitolo 138582 (Missione 01, Programma 0112, Titolo 1) del bilancio gestionale 2020-2022 annualità 2021/2022, per un importo complessivo non superiore ad euro 400.000,00 (o.f.i).

Visti:

lo Statuto della Regione Piemonte;

l'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

la D.G.R. n.16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs.118/2011 s.m.i.".

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della DGR n. 1 – 4064 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale ad unanimità dei voti

*delibera*

- di approvare, in attuazione alla D.G.R. n. 2-1312 del 4 maggio 2020 di approvazione del Piano "Riparti Piemonte" per le annualità 2020-2021, la scheda tecnica di misura "Potenziamento di laboratori di prova ed infrastrutture di ricerca già esistenti nella disponibilità di organismi di ricerca pubblici e progetti di ricerca e sviluppo finalizzati al contrasto della pandemia Covid-19", di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, destinando € 10.000.000,00 per la sua realizzazione e, per gli eventuali oneri di gestione, € 400.000,00 (o.f.e);
- di demandare alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale, Settore Sistema Universitario, Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che l'agevolazione di cui al presente provvedimento potrà essere concessa ai sensi:
  - del Capo II - Regime quadro della disciplina degli aiuti (artt. da 53 a 65) del "Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (Testo coordinato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020) (G.U. Serie Generale n.189 del 29-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 26) con particolare riferimento all'art. 54 "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" per quanto riguarda la Sezione 3.1 del "Quadro Temporaneo", all'art. 57 "Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19" per quanto riguarda la Sezione 3.6 del Quadro Temporaneo ed all'art. 58 "Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling" per quanto riguarda la Sezione 3.7 del "Quadro Temporaneo" come notificato ed approvato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 relativa al regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 "Regime Quadro", con decisione del 11.09.2020 C(2020) 6341 final relativa al caso "SA.58547 (2020/N) – Italy COVID-19: amendment to SA.57021 – Regime Quadro – aid to small and micro enterprises e con successive decisioni di proroga (quale da ultimo la decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020) e/o modifica dei suddetti regimi e basi giuridiche nazionali di riferimento;
  - della sezione 2.1.1 e seguenti della Disciplina degli aiuti di Stato a favore, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) (in GUUE C 198 del 27.6.2014) come prorogata dalla Comunicazione della Commissione relativa alla proroga e alla modifica degli orientamenti e

discipline in materia di aiuti di Stato (2020/C 224/02) (in GUUE C 224 dell'8.7.2020) in particolare nei casi in cui non si ravvisi la presenza di finanziamento di attività economiche;  
- (e/o) del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato come da ultimo modificato e prorogato dal Regolamento (UE) n. 2020/972 del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;

- di dare atto che la dotazione finanziaria di € 10000.000,00 assegnata alla Misura oggetto del presente provvedimento, trova copertura con le risorse statali stanziare sul Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2021 e 2022 sul capitolo 267022 a valere sul Piano di Sviluppo e coesione nell'ambito della Missione 14 Programma 1405 e che per gli eventuali oneri di gestione derivanti dall'attuazione delle presente Misura si fa fronte mediante le risorse iscritte sul capitolo 138582 (Missione 01, Programma 0112, Titolo 1) del bilancio gestionale 2020-2022 annualità 2021/2022, per un importo complessivo non superiore ad euro 400.000,00 (o.f.i) .

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

**Azione 173: "INFRA-P realizzazione, rafforzamento e ampliamento Infrastrutture di ricerca pubbliche"**

**TITOLO: Potenziamento di laboratori di prova ed infrastrutture di ricerca già esistenti nella disponibilità di organismi di ricerca pubblici e progetti di ricerca e sviluppo finalizzati al contrasto della pandemia Covid-19.**

AMBITO	Ricerca
TEMA	Sostegno agli investimenti in laboratori e relative attrezzature scientifiche delle infrastrutture di ricerca pubbliche, nonché alle correlate attività del personale tecnico specificatamente assegnato, funzionali allo sviluppo di attività di ricerca che conducano ad applicazioni rilevanti negli ambiti industriali e della sanità aventi diretta connessione con le azioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID -19
AZIONE	Erogazione di contributi alla spesa a favore di investimenti per la realizzazione e potenziamento di laboratori aperti all'uso di più utenti in modo trasparente e non discriminatorio, funzionali allo sviluppo di attività di ricerca foriere di applicazioni rilevanti nell'industria e nell'ambito sanitario per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID -19
DENOMINAZIONE DELLA MISURA	Potenziamento di laboratori di prova ed infrastrutture di ricerca già esistenti nella disponibilità di organismi di ricerca pubblici e progetti di ricerca e sviluppo finalizzati al contrasto della pandemia Covid-19.
OBIETTIVI DELLA MISURA	<p>Supportare il sistema della ricerca pubblica, la rete dei laboratori e delle infrastrutture di ricerca pubbliche nello studio, sviluppo e sperimentazione di soluzioni/tecnologie innovative nella prospettiva di una rapida applicazione di contrasto alla pandemia Covid -19. In linea di principio, i laboratori e le infrastrutture di ricerca dovranno risultare aperte a più utenti e il loro accesso è concesso in modo trasparente e non discriminatorio.</p> <p>La misura favorisce, altresì, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di soluzioni, prodotti e dispositivi di rapida implementazione nella fase di emergenza ed a contrasto alla diffusione del contagio, prevenzione di focolai epidemici, miglioramento della cura e dell'assistenza alle persone, siano esse in ospedale, a domicilio, sui luoghi di lavoro o di istruzione che negli ambienti di socialità diffusa, potenziamento degli ambienti di ricerca pubblici per progettazione, test e validazione di dispositivi medici e di protezione individuale nuovi o migliorati.</p> <p>Ai soli fini del contrasto alla pandemia Covid-19, il Bando sostiene progetti di potenziamento di laboratori ed infrastrutture di ricerca promossi da organismi di ricerca<sup>1</sup> pubblici e progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, anche in collaborazione con enti/soggetti con ruolo riconosciuto nell'ambito del sistema sanitario regionale e con imprese, con riferimento agli ambiti e di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dispositivi e protocolli per prevenire focolai epidemici tra i pazienti e tra gli operatori sanitari inclusi i test di conformità e certificazioni di dispositivi medici e di protezione individuale</li> <li>- tecnologie e strumenti per diagnostiche rapide (ad esempio KIT diagnostici, diagnosi sierologica, ecc.) da sottoporre a validazione</li> <li>- farmaci e terapie innovative (fino alle fasi di sperimentazioni cliniche - fasi I-IV)</li> <li>- modelli organizzativi e per una gestione innovativa e più efficiente dell'organizzazione dei servizi di clinica e cura</li> <li>- sistemi informatici / tecnologie per la gestione, la cura ed il monitoraggio in modo innovativo ed efficiente delle persone, siano esse in ospedale, a domicilio, sui luoghi di lavoro o di istruzione che negli ambienti di socialità diffusa.</li> </ul>
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>LINEA A - POTENZIAMENTO DI LABORATORI DI PROVA ED INFRASTRUTTURE DI RICERCA GIÀ ESISTENTI NELLA DISPONIBILITÀ DI ORGANISMI DI RICERCA PUBBLICI.</p> <p>Sostegno agli investimenti in attrezzature/impianti/tecnologie funzionali ad attività di sviluppo e prova di prodotti/soluzioni/tecnologie connessi al COVID-19</p> <p>LINEA B - PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE.</p> <p>Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in materia di COVID-19 di cui agli ambiti prioritari</p>

<sup>1</sup> Come definiti all'art. 2.83 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

	<p>sopra indicati che dimostrino la concreta capacità di risultare industrializzabili e commercializzabili entro un tempo breve dalla loro conclusione in risposta sia all'attuale fase emergenziale. Gli interventi potranno anche essere realizzati in collaborazione con enti/soggetti con ruolo riconosciuto nell'ambito del sistema sanitario regionale e con imprese secondo le soglie di partecipazione definite dalla presente scheda.</p> <p>Gli interventi ammissibili dovranno rispettare le seguenti soglie dimensionali di costo totale dell'investimento:</p> <p>a) POTENZIAMENTO DI LABORATORI DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA (riferito all'intera compagine): minimo 300.000,00 euro e massimo 1.000.000,00 euro;</p> <p>b) REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO (riferito all'intera compagine): minimo 300.000,00 euro e massimo 1.000.000,00 euro</p> <p>in caso di progetti in collaborazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'organismo di ricerca pubblico dovrà sostenere almeno il 50% del costo totale dell'investimento</li> <li>- ciascun soggetto dovrà sostenere almeno il 10% del costo totale dell'investimento.</li> </ul> <p>Le tipologie di spese ammissibili e il periodo di ammissibilità verranno specificate nel Bando e saranno definite in relazione alla corrispondente base giuridica di aiuto di Stato. In particolare, per le agevolazioni concesse a valere sul Quadro Temporaneo e sulla Sezione 2.1.1 Disciplina degli aiuti di Stato a favore RSI, potranno essere considerate ammissibili le spese riferite ad attività avviate dopo il 1 febbraio 2020.</p>
BENEFICIARI	<p>LINEA A - POTENZIAMENTO DI LABORATORI DI PROVA ED INFRASTRUTTURE DI RICERCA: Organismi di ricerca pubblici (che dimostrino una stretta coerenza o connessione con gli interventi intrapresi dal sistema sanitario regionale).</p> <p>LINEA B - PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE: Organismi di ricerca pubblici (che dimostrino una stretta coerenza o connessione con gli interventi intrapresi dal sistema sanitario regionale) con l'eventuale possibilità di aggregare in forma collaborativa i seguenti ulteriori soggetti: Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e altri enti/soggetti pubblici/privati deputati all'erogazione di servizi sanitari di clinica e cura con ruolo riconosciuto nell'ambito del sistema sanitario regionale, che possono contribuire, allo svolgimento di attività di sperimentazione, verifica e validazione delle tecnologie innovative sviluppate) e imprese.</p> <p>I beneficiari dovranno dimostrare di operare stabilmente nel territorio della Regione Piemonte: essi possono candidarsi sia in forma individuale che nelle forme associative indicate. Potranno altresì prevedersi, in veste di beneficiari della misura, imprese situate al di fuori del territorio piemontese, purché: i) tali partecipazioni concorrano a migliorare l'efficacia dell'intervento e a condizione di non poter reperire competenze analoghe in ambito regionale fornendone dimostrazione; ii) la quota di spese sostenuta da tali soggetti non superi il 15% sul totale delle spese ammissibili di progetto</p>
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione complessiva di euro 10.000.000,00 a valere sul Fondo sviluppo e Coesione
STRUTTURA INCARICATA DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	DIREZIONE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE – SETTORE UNIVERSITA', DIRITTO ALLO STUDIO, RICERCA E INNOVAZIONE.
PROCEDURE TECNICHE E AMMINISTRATIVE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE	<p>La presente misura sarà basata su un bando aperto con "procedura valutativa" a sportello ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 123/1998. La valutazione delle domande e la relativa selezione sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, con il supporto di un eventuale apposito Nucleo di Valutazione composto anche da esperti esterni di settore.</p> <p>Per entrambe le linee A e B si applica la seguente procedura di selezione e valutazione: valutazione tecnico/finanziaria finalizzata ad accertare l'idoneità tecnica del potenziale beneficiario e la sua adeguatezza economico finanziaria e patrimoniale in rapporto all'operazione proposta.</p> <p>valutazione di merito finalizzata ad accertare la validità dei contenuti scientifici e tecnologici della proposta, in particolare rispetto all'impatto scientifico, tecnologico, socioeconomico e alla capacità di</p>

contribuire al contrasto della crisi pandemica causata dal Covid19, nonché alla congruità e pertinenza dei costi presentati rispetto agli obiettivi della proposta

REGIME DI AIUTO

L'agevolazione potrà essere concessa ai sensi:

- della sezione 2.1.1 e seguenti della Disciplina degli aiuti di Stato a favore, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) in particolare nei casi in cui non si ravvisi la presenza di finanziamento di attività economiche;

del Capo II - Regime quadro della disciplina degli aiuti (artt. da 53 a 65) del "Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (Testo coordinato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020) (G.U. Serie Generale n.189 del 29-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 26) con particolare riferimento all'art. 54 "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" per quanto riguarda la Sezione 3.1 del "Quadro Temporaneo", all'art. 57 "Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19" per quanto riguarda la Sezione 3.6 del Quadro Temporaneo ed all'art. 58 "Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling" per quanto riguarda la Sezione 3.7 del "Quadro Temporaneo" come notificato ed approvato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 relativa al regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 "Regime Quadro", con decisione del 11.09.2020 C(2020) 6341 final relativa al caso "SA.58547 (2020/N) – Italy COVID-19: amendment to SA.57021 – Regime Quadro – aid to small and micro enterprises e con successive decisioni di proroga (quale da ultimo la decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020) e/o modifica dei suddetti regimi e basi giuridiche nazionali di riferimento;

- del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE

LINEA «A» POTENZIAMENTO DI LABORATORI E INFRASTRUTTURE DI RICERCA	<b>Beneficiario</b>		<b>Sezione 2.1.1 Disciplina degli aiuti di Stato a favore RSI</b>	<b>REG. (UE) n. 651/2014 Art. 26</b>	<b>Quadro temporaneo sez. 3.1</b>	<b>Quadro temporaneo sez. 3.7</b>
			<b>% Contributo/costo di investimento</b>			
	<b>OdR</b>		<b>80%</b>	<b>50%</b>	<b>fino a 80% (max 800.000 euro)</b>	<b>75%**</b>
LINEA B PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO IN MATERIA DI COVID – 19	<b>Beneficiario</b>		<b>Sezione 2.1.1 Disciplina degli aiuti di Stato a favore RSI</b>	<b>REG. (UE) n. 651/2014 Art. 25</b>	<b>Quadro temporaneo sez. 3.1</b>	<b>Quadro temporaneo sez. 3.6</b>
			<b>% Contributo/costo di investimento</b>			
	<b>OdR</b>	<b>RI/SS</b>	<b>80%</b>	<b>-</b>	<b>fino a 80% (max 800.000 euro)</b>	<b>80%</b>
	<b>Aziende sanitarie/altri enti</b>	<b>RI/SS</b>	<b>80%</b>	<b>-</b>	<b>fino a 80% (max 800.000 euro)</b>	<b>80%</b>
	<b>Piccola Impresa</b>	<b>RI</b>	<b>-</b>	<b>70%</b>	<b>fino a 80% (max 800.000 euro)</b>	<b>80%</b>
<b>SS</b>		<b>-</b>	<b>45%</b>	<b>fino a 80% (max 800.000 euro)</b>	<b>80%</b>	

	<b>Media Impresa</b>	<b>RI</b>	-	<b>60%</b>	<b>fino a 80% (max 800.000 euro)</b>	<b>80%</b>
		<b>SS</b>	-	<b>35%</b>	<b>fino a 80% (max 800.000 euro)</b>	<b>80%</b>
	<b>Grande Impresa</b>	<b>RI</b>	-	<b>50%</b>	<b>fino a 80% (max 800.000 euro)</b>	<b>80%</b>
		<b>SS</b>	-	<b>25%</b>	<b>fino a 80% (max 800.000 euro)</b>	<b>80%</b>
<p>** QT Sez. 3.7 per progetti completati entro 6 mesi dalla data di concessione dell'aiuto. L'intensità massima di aiuto può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l'investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25 % dell'importo dell'aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto.</p>						